

II. Vademecum per la gestione del Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche

1. A cosa serve il fondo per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche

I contributi a fondo perduto sono concessi per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche che costituiscono ostacolo a portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti:

- in edifici privati ad uso abitativo
- negli edifici pubblici e privati adibiti a centri o istituti residenziali per l'assistenza agli invalidi
- per rendere accessibili e fruibili le aree in cui si trovano gli edifici di cui sopra con particolare riguardo ai percorsi di avvicinamento agli stessi.

2. Definizioni

Si riportano di seguito alcune definizioni contenute nel decreto del ministero dei lavori pubblici n. 236/1989 (ora ministero delle infrastrutture) contenente i criteri da utilizzare per progettare edifici, spazi e servizi che consentano l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità, applicabili anche agli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche finanziabili con il contributo di cui alla legge n. 13/1989.

- Per barriere architettoniche si intendono:
 - gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
 - gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
 - la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
- Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le

sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. L'accessibilità consente la totale fruizione nell'immediato. L'accessibilità deve essere garantita per quanto riguarda:

- gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedito capacità motorie o sensoriali;
- le parti comuni
- Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio. La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. Il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili.
- Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
- Per edificio si intende una unità immobiliare dotata di autonomia funzionale, ovvero un insieme autonomo di unità immobiliari funzionalmente e/o fisicamente connesse tra loro.
- Per parti comuni dell'edificio si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari.
- Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.

3. Quali sono le barriere architettoniche

Le barriere architettoniche sono quelle elencate nel decreto ministeriale n. 236/1989:

- **Unità ambientali e loro componenti:**
 - porte
 - pavimenti
 - infissi esterni
 - arredi fissi
 - terminali degli impianti elettrici

- servizi igienici
- cucine
- balconi e terrazze
- percorsi orizzontali
- scale
- rampe
- ascensore
- servoscala e piattaforma elevatrice
- autorimesse
- **Spazi esterni:**
- percorsi
- pavimentazione
- parcheggi
- segnaletica

4. Requisiti per chiedere il contributo

Il contributo può essere chiesto in presenza dei seguenti requisiti:

- 1) essere portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti (cecità, menomazioni relative alla deambulazione, alla mobilità ecc.)
- 2) residenza anagrafica dell'invalido nell'immobile per il quale si chiede il contributo
- 3) l'immobile per il quale si chiede il contributo deve essere:
 - già esistente al 11 agosto 1989 (primo giorno posteriore ai sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 13/89)
 - non ristrutturato dopo l'11 agosto 1989
 - edificio privato
 - edificio di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata
 - parte comune di un edificio residenziale privato con pluralità di proprietari (condominio) o con un unico proprietario
 - spazio esterno di pertinenza degli edifici di cui ai punti precedenti
 - edificio adibito a centro o istituto residenziale per l'assistenza agli invalidi censito come tale presso il Catasto Urbano. In questo caso valgono anche le seguenti condizioni:
 1. l'edificio può anche non essere privato
 2. l'invalido deve avere la residenza nell'edificio
 3. non è possibile superare la barriera architettonica con strumenti, accorgimenti o soluzioni diverse (assegnazione all'invalido ricoverato in un istituto di una stanza al piano terreno per evitare l'ostacolo costituito da una scala ecc.).

4.1 Assenza del requisito della residenza

Nei seguenti casi può essere presentata domanda di contributo senza la residenza nell'immobile per il quale si chiede il contributo:

- è già stata presentata presso l'ufficio dell'anagrafe la dichiarazione di cambio di residenza nell'immobile per il quale si chiede il contributo: il comune verificherà che la procedura di accertamento dell'Ufficiale dell'anagrafe si concluda con l'accoglimento della richiesta di iscrizione nella nuova residenza, prima della erogazione del contributo. Il richiedente deve autocertificare di avere provveduto alla richiesta di cambio di residenza;
- non è stata presentata presso l'ufficio dell'anagrafe la dichiarazione di cambio di residenza nell'immobile per il quale si chiede il contributo: il richiedente si impegna a richiederla non appena terminati i lavori. Il comune erogherà il contributo dopo la conclusione della procedura di trasferimento della residenza da parte dell'ufficio dell'anagrafe.

5. Domanda di contributo

5.1 Quali sono le funzioni ostacolate dalle barriere architettoniche (vedi allegato C)

Le barriere architettoniche sono classificate in base alle difficoltà che arrecano alle seguenti funzioni:

- di accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare:
 - quelle poste all'esterno dell'edificio, sull'area di sua pertinenza
 - quelle poste all'interno dell'edificio (ad esempio il cancello di ingresso alla proprietà troppo stretto, il citofono posto ad un'altezza inadeguata alle persone su sedia a ruote, il percorso di avvicinamento al portone di ingresso dell'immobile (se troppo stretto o di materiale inadeguato), eventuali gradini che lo precedono, il portone di ingresso troppo stretto, le scale di dimensioni non adeguate, l'assenza di ascensore (o ascensore di dimensioni non adeguate) o di servoscala)
- di utilizzabilità e visibilità delle singole porzioni dell'unità immobiliare: quelle che si sviluppano al suo interno, a partire dalla porta di ingresso della singola unità immobiliare.

Le due categorie di barriere architettoniche sono raggruppate nel seguente modo nel modello di domanda di contributo (allegato C):

- lettera A): barriere che arrecano difficoltà di accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare
- lettera B): barriere che arrecano difficoltà di utilizzabilità e visibilità delle singole porzioni dell'unità immobiliare.

5.2 Per quali interventi si può fare domanda

I contributi possono essere concessi per interventi finalizzati all'eliminazione di barriere per consentire le seguenti funzioni:

- l'accesso all'edificio o alla singola unità immobiliare (lettera A del modello di domanda);
- la utilizzabilità e visitabilità delle singole porzioni dell'unità immobiliare (lettera B del modello di domanda).

La domanda di contributo può riguardare:

- una sola opera
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (insieme di opere funzionalmente connesse): opere appartenenti solo alla lettera A) oppure solo alla lettera B) del modello di domanda. In questo caso l'invalido presenta una sola domanda per tutte le opere e può ottenere un solo contributo. Nel caso invece in cui in giorni diversi siano presentate due o più domande di opere funzionalmente connesse si potranno ottenere più contributi.
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo a funzioni tra loro diverse: opere appartenenti sia alla lettera A) sia alla lettera B) del modello di domanda. In questo caso l'invalido deve presentare una domanda per ognuna di esse (una domanda per le tutte le opere di cui alla lettera A) del modello di domanda ed una domanda per tutte le opere di cui alla lettera B) del modello di domanda) e può ottenere più di un contributo, anche se le domande sono state presentate il medesimo giorno.
- l'acquisto di beni mobili (ad es. servoscala o carrozzina montascale): quando l'opera non sia realizzabile per impedimenti materiali o giuridici. Per le loro caratteristiche funzionali i beni mobili devono essere strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile.

La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate.

5.3 Chi può presentare la domanda

La domanda può essere presentata solamente:

- dal portatore di invalidità
- da chi esercita la tutela o la potestà o procura (art. 1704 del codice civile) sull'invalido.

5.4 Sottoscrizione per conferma ed adesione

Se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal portatore di invalidità (amministratore del condominio, ecc.), la domanda deve essere da questi sottoscritta per conferma del contenuto e per adesione.

5.5 Chi non può fare domanda di contributo

A titolo esemplificativo non hanno diritto di chiedere il contributo gli invalidi che:

- abitano in un alloggio o in un edificio costruito o ristrutturato dopo l'11 agosto 1989
- presentano menomazioni e/o limitazioni temporanee
- non hanno la residenza anagrafica nell'immobile su cui si intende intervenire (risiedono in una dimora solo saltuaria, stagionale o precaria), salvo i casi previsti al punto 4.1
- dopo avere presentato l'istanza cambiano residenza prima di avere effettuato i lavori
- hanno eseguito i lavori prima della presentazione della domanda.

5.6 Dove deve essere presentata la domanda

La domanda deve essere presentata nel comune di residenza al dirigente della struttura competente per materia.

5.7 Termine per la presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate tutto l'anno ("bando aperto") entro il 1 marzo. Le domande presentate posteriormente al 1 marzo rientrano nel fabbisogno dell'anno successivo.

Nel caso il 1 marzo cada in un giorno festivo il termine è prorogato al primo giorno feriale successivo.

La domanda deve essere presentata prima dell'inizio lavori.

La domanda può essere presentata anche in caso di:

- assenza di uno stanziamento di fondi
- fondi stanziati insufficienti a coprire il fabbisogno complessivo

In caso di assenza di fondi oppure di fondi insufficienti le domande insoddisfatte o parzialmente soddisfatte rimangono in graduatoria, fermo restando la precedenza delle domande degli invalidi riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente A.S.L. o da altre commissioni pubbliche, anche se presentate nell'anno successivo.

5.8 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di contributo deve essere presentata in carta da bollo (DPR n. 642/1972).

Il bollo invece non è necessario per le dichiarazioni sostitutive da allegare alla domanda (DPR n. 445/2000).

Nel caso di:

- pluralità di invalidi che fruiscano della medesima opera: la domanda può essere formulata da uno o più di essi, fermo restando che per ogni opera può chiedersi un solo contributo
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (insieme di opere funzionalmente connesse e cioè solo opere relative alla funzione di accesso (lettera A) del modello di domanda) oppure solo opere relative alla funzione di visitabilità (lettera B) del modello di domanda): l'invalido può formulare un'unica domanda ed ottenere quindi un solo contributo, qualora la domanda per le opere sia presentata lo stesso giorno. Nel caso invece in cui in giorni diversi siano presentate due o più domande di opere funzionalmente connesse si potranno ottenere più contributi.
- una pluralità di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo a funzioni tra loro diverse (opere relative alla funzione di accesso (lettera A) del modello di domanda) e opere relative alla funzione di visitabilità (lettera B) del modello di domanda): l'invalido può presentare una diversa domanda per ognuna di esse ottenendo quindi un contributo per ogni domanda, anche se le domande sono state presentate il medesimo giorno.

5.9 Sottoscrizione della domanda

La dichiarazione può essere (DPR n. 445/2000):

- sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto
- sottoscritta e presentata all'ufficio competente, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
- raccolta dal dipendente addetto, nel caso il dichiarante non sappia o non possa firmare. Il dipendente addetto accerta l'identità del dichiarante (tramite esibizione del documento di identità) e attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere
- presentata anche via fax, o a mezzo posta, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
- presentata anche per via telematica.

5.10 Allegati alla domanda

Alle domande deve essere allegato:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (esente da bollo: DPR n. 445/2000)
- certificato medico (esente da bollo: DPR n. 445/2000 - non può essere sostituito da una autocertificazione: DPR n. 445/2000).

La dichiarazione sostitutiva deve contenere:

- descrizione succinta degli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni.
- la descrizione anche sommaria delle opere
- l'importo della spesa prevista (I.V.A. inclusa). Non è necessario un preventivo analitico né la provenienza dello stesso da parte di un tecnico o esperto: è sufficiente l'indicazione anche complessiva della spesa proveniente dal richiedente. Nel preventivo vanno indicate le spese di progettazione, manodopera e acquisto dei materiali.
- l'indirizzo dell'immobile ove risiede l'invalido e su cui si vuole intervenire (comune, via o piazza, numero civico, piano e dell'interno)
- dichiarazione che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione
- dichiarazione della concessione di eventuali altri contributi per le medesime opere concessi a qualunque titolo (ad es. Inail).

Il certificato medico:

- deve essere in carta semplice
- può essere redatto e sottoscritto da qualsiasi medico
- deve attestare l'invalidità del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'invalidità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente. Le difficoltà sono definite in astratto e non necessariamente con riferimento all'immobile ove risiede il richiedente.
- nel caso di invalidità totale con difficoltà di deambulazione si deve allegare anche la relativa certificazione della A.S.L. (anche in fotocopia autenticata), al solo fine di avvalersi della priorità nella erogazione dei contributi in caso di insufficienza di fondi. A tale fine possono essere accettate anche certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (ad esempio: invalidità di guerra, di servizio, di lavoro ecc).

5.11 Richiesta di intervento

5.11.1 Modifiche alle parti comuni

Per realizzare un intervento sulle parti comuni di un condominio (edificio residenziale privato con pluralità di proprietari) oppure sulle pari co-

muni di un immobile con un unico proprietario deve essere fatta una richiesta di intervento al condominio oppure all'unico proprietario che:

- può essere fatta dall'invalido, dal tutore, curatore, procuratore dell'invalido
- può essere fatta da ogni altro condomino
- deve essere fatta in forma scritta, per esercitare il diritto previsto in caso di mancata pronuncia dell'assemblea condominiale.

La richiesta di intervento deve essere fatta:

- invalido proprietario: la richiesta deve essere fatta al condominio
- invalido inquilino:
 - la richiesta deve essere fatta al condominio
 - la richiesta deve essere fatta al proprietario dell'immobile, nel caso di immobile con un unico proprietario.

In seguito alla richiesta al condominio oppure al proprietario dell'immobile si può verificare che:

- il condominio approva l'intervento: la spesa sarà ripartita, secondo i criteri stabiliti nel codice civile, per quote millesimali (salvo il contributo)
- il condominio non approva l'intervento oppure non si pronuncia entro 3 mesi dalla richiesta scritta: l'invalido può procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso. Non è consentita invece l'installazione dell'ascensore.

Le spese saranno a totale carico dell'invalido (salvo il contributo)

- il proprietario non autorizza l'intervento: l'invalido potrà procedere autonomamente e a proprie spese alla messa in opera di particolari innovazioni sulle parti comuni o di uso comune dell'edificio, quali l'installazione di servoscala, o di altre strutture mobili e facilmente rimovibili, e la modifica dell'ampiezza delle porte di accesso. Non è consentita invece l'installazione dell'ascensore.

Le spese saranno a totale carico dell'invalido (salvo il contributo).

È prevista la possibilità da parte del condomino, che si sia dissociato dalla volontà di modificare le cose comuni con innovazioni suscettibili di utilizzazione separata (es. ascensore), di partecipare in un secondo momento ai vantaggi della innovazione, contribuendo, ai sensi dell'art. 1121, 3° comma, cod. civ., alle spese di esecuzione e manutenzione dell'opera. La stessa facoltà, oltre al condomino, spetta ai suoi eredi o aventi causa.

L'intervento non può essere eseguito qualora arrechi (art. 1120, 2° c., cod. civ.):

- pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato
- alterazione del decoro architettonico
- inservibilità all'uso o al godimento anche di un solo condomino di parti comuni.

5.11.2 Modifiche all'interno dell'alloggio

Se l'invalido occupa l'immobile a titolo di locazione e le innovazioni debbono eseguirsi all'interno dell'alloggio:

- deve essere acquisito il consenso del proprietario. Tale consenso costituisce altresì titolo per eventualmente ottenere la indennità per miglioramenti da parte del proprietario (art. 1592 c.c.)
- le spese per l'innovazione sono a carico dell'invalido (salvo il contributo).

6. Contributo

6.1 Chi ha diritto al contributo

Hanno diritto ai contributi i soggetti onerati dalle spese per la realizzazione dell'opera. Quindi la persona che può fare domanda potrebbe non coincidere con chi ha diritto al contributo.

A titolo esemplificativo hanno diritto ai contributi:

- l'invalido
- coloro i quali abbiano a carico l'invalido
- l'amministratore del condominio dove risiede l'invalido
- il centro o istituto residenziale che presta assistenza all'invalido.

6.2 Entità del contributo "assegnabile"

La base di calcolo del contributo "assegnabile" è costituita dalle spese a preventivo dichiarate (I.V.A. inclusa).

Nel preventivo vanno indicate le spese di progettazione, manodopera e acquisto dei materiali.

Nell'ipotesi in cui la domanda sia rinviata per l'eventuale soddisfazione all'anno successivo e si verifichi nel frattempo un aumento dei costi per la realizzazione dell'opera, il richiedente può comunicare la variazione della spesa prevista: la domanda deve quindi intendersi formulata per il nuovo importo.

Il calcolo va effettuato nel seguente modo:

	Importo della spesa in euro		
	Fascia A	Fascia B	Fascia C
	da 0,0 a 2.582,28	da 2.582,29 a 12.911,42	da 12.911,43a 51.645,69
Contributo %	100%		
	100%	25%	
	100%	25%	5%

I contributi calcolati sulla base delle tre fasce di spesa sono cumulabili.

In ogni caso il contributo massimo per ogni domanda non può superare € 7.101,28.

In caso di spese superiori a € 51.645,69 il contributo è quello massimo pari a € 7.101,28.

Es.

Spesa € 2.000,00

L'importo della spesa rientra nella fascia A.

Contributo fascia A: € **2.000,00**

Es.

Spesa € 10.000,00

L'importo della spesa rientra nella fascia A e B (fascia A: € **2.582,29** + fascia B: € **7.417,71**)

Contributo fascia A: € **2.582,29**

Contributo fascia B: € 10.000,00 - € 2.582,29 = € **7.417,71**

€ **7.417,71** X 25% = € **1.854,43**

Contributo totale (fascia A + B): € **2.582,29** + € **1.854,43** = € **4.436,72**

Es.

Spesa € 25.000,00

L'importo della spesa rientra nella fascia A, B e C (fascia A: € **2.582,29** + fascia B: € **7.417,71** + fascia C: € **12.088,58**)

Contributo fascia A: € **2.582,29**

Contributo fascia B: € 12.911,42 - 2.582,28 = € **10.329,14**

€ **10.329,14** X 25% = € **2.582,29**

Contributo fascia C: € 25.000,00 - € 12.911,42 = € **12.088,58**

€ **12.088,58** X 5% = € **604,43**

Contributo totale (fascia A + B + C): € **2.582,29** + € **2.582,29** + € **604,43** = € **5.769,01**

6.3 Entità del contributo “erogabile”

La base di calcolo del contributo “erogabile” è costituita dalle spese effettivamente sostenute (I.V.A. inclusa) e comprovate con fattura (quietanzata). Il contributo è calcolato come nel precedente punto.

Nella fattura vanno indicate le spese di progettazione, manodopera e acquisto dei materiali.

Qualora la spesa fatturata risulti inferiore a quella originariamente indicata nella domanda come spesa prevista il contributo è ridotto tenendo conto della minor spesa.

I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro o istituto o al portatore di invalidità. Tuttavia l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera.

Per ogni domanda può essere erogato un solo contributo.

7. Agevolazioni fiscali

Agli interventi edilizi per l'eliminazione e superamento delle barriere architettoniche si applica la seguente normativa in materia di IVA (DPR n. 633/1972):

- aliquota agevolata del 4%: spese di manodopera e progettazione
- aliquota agevolata del 4%: acquisto di un servoscala e altri mezzi simili
- aliquota del 20%: acquisto dei materiali

La normativa prevede anche una detrazione Irpef (41% o 36%) per interventi edilizi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche, cumulabile con il contributo della Legge n. 13/1989.

8. Tipologia di invalidità ai fini della formazione della graduatoria

Ai fini della formazione della graduatoria ci sono due categorie di invalidi:

- A. invalidità totale con difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla ASL o da altre commissioni pubbliche
- B. invalidità totale con difficoltà di deambulazione prive del riconoscimento della ASL o di altre commissioni pubbliche, invalidità totale senza difficoltà di deambulazione, invalidità parziale

8.1. Graduatoria

Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, la ripartizione si effettua nel seguente modo:

- assoluta precedenza alle domande presentate da portatori di invalidità riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti A.S.L. (lettera A. del precedente punto 8.: invalidità totale con difficoltà di deambulazione riconosciuta dalla ASL o da altre commissioni pubbliche).

Per avere diritto alla precedenza è necessario allegare alla domanda:

- la certificazione della A.S.L. anche in fotocopia autenticata.
- le certificazioni di invalidità rilasciate da altre commissioni pubbliche (ad esempio: invalidità di guerra, di servizio, di lavoro ecc) anche in fotocopia autenticata.

Le domande sono ordinate in base all'ordine temporale di presentazione.

- in subordine la ripartizione si farà alle altre domande presentate dagli altri invalidi (lettera B. del precedente punto 8.: invalidità totale con difficoltà di deambulazione prive del riconoscimento della ASL o di altre commissioni pubbliche, invalidità totale senza difficoltà di deambulazione, invalidità parziale).

Le domande sono ordinate in base all'ordine temporale di presentazione.

8.2 Domande insoddisfatte

Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, fermo restando la precedenza delle domande degli invalidi riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalla competente A.S.L. o da altre commissioni pubbliche, anche se presentate nell'anno successivo.

Nel caso di aggravamento dell'invalidità con passaggio dalla tipologia di cui alla lettera B. alla lettera A. del precedente punto 8. relativamente ad una domanda già presentata, il comune considererà l'aggravamento come una nuova domanda.

9. Perdita del diritto al contributo

9.1 Perdita dei requisiti

Le domande perdono efficacia qualora vengano meno i requisiti per il contributo prima di avere effettuato i lavori (ad es. trasferimento di residenza dell'invalido).

9.2 Decesso

L'avente diritto al contributo deve essere in vita durante l'esecuzione dell'intervento.

Pertanto, in caso di decesso:

- anteriormente all'esecuzione dell'intervento: la domanda di contributo decade
- posteriormente all'esecuzione dell'intervento: il contributo spetta agli eredi individuati in base alle disposizioni del Codice Civile. Nel caso non ci siano eredi la domanda di contributo decade.

10. Economie

Eventuali economie (in seguito a decadenza dal contributo, contributo erogabile inferiore a quello assegnabile ecc.) possono essere assegnate alle domande inevase (totalmente o parzialmente), nel rispetto della graduatoria.

Qualora la graduatoria sia stata esaurita, le somme residue devono essere versate alla regione Emilia-Romagna (Unicredit Banca SpA - Agenzia Bologna Indipendenza – Bologna - Via Indipendenza, 11 – Bologna, ABI 2008 - CAB 2450 - Paese: IT – CIN EUR: 42 - CIN: I - C/C 000003010203)

11. Procedure di erogazione (vedi l'allegato A)

- Entro il 01/03: presentazione della domanda
- Accertamento comunale di ammissibilità:
 - documentazione
 - requisiti
 - inesistenza dell'opera
 - mancato inizio dei lavori
 - congruità della spesa prevista rispetto all'opera da realizzare
- Entro il 31/03: il comune stabilisce il fabbisogno complessivo (sulla base delle spese a preventivo o della fattura) che viene comunicato alla regione tramite inserimento dei dati delle domande nel software on line (https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/Legge13_89/)
- Entro il 30/04: la regione determina il proprio fabbisogno complessivo e lo trasmette al ministero
- Il ministero ripartisce i fondi alle regioni
- Le regioni ripartiscono a loro volta le somme assegnate ai comuni richiedenti
- Assegnazione ai beneficiari: entro trenta giorni dalla comunicazione della assegnazione dei fondi il comune assegna i contributi agli interessati, dandone tempestiva comunicazione al richiedente

- Il richiedente deve comunicare al comune la conclusione dei lavori con trasmissione della fattura. Infatti la concreta erogazione del contributo deve avvenire dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate
- Concessione ed erogazione ai beneficiari: entro 15 giorni dalla trasmissione della fattura al comune:
 - accerta la conformità rispetto alle indicazioni contenute nella domanda
 - provvede all'erogazione, dandone comunicazione al richiedente ed all'avente diritto.

12. Altri contributi a favore degli invalidi (vedi l'allegato B)

Qualora non sia possibile concedere il contributo relativo alla legge n. 13/89 si ricorda che anche le seguenti normative prevedono contributi per i disabili:

- legge regionale n. 29/97 (competenza comune di residenza): al fine di limitare le situazioni di dipendenza assistenziale e per favorire l'autonomia, la gestione e la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone in situazione di handicap grave concede contributi finalizzati alla dotazione:
 - 1) di strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell'ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane;
 - 2) di ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione;
 - 3) di attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo svolgimento di tali attività in sedi esterne.

Per informazioni: <http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/disabili>

- decreto ministeriale n. 332/99: prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (competenza Azienda USL di residenza – Ufficio Protesi e Ausili).

13. Informazioni e consulenza

- Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche (CRIBA - criba@centro-regionale-accessibilita.it - <http://www.centro-regionale-accessibilita.it>): fornisce una attività di informazione e consulenza in materia di progettualità, accesso ai contributi, agevolazioni fiscali sia ad amministrazioni pubbliche che a privati, in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche.
- Centro Regionale Ausili (CRA – centroregionaleausili@ausilioteca.org): fornisce una attività di informazione, valutazione, consulenza e forma-

zione ad operatori sanitari, tecnici sociali ed educativi, in materia di disabilità motoria, comunicativa e/o cognitiva.

- Per informazioni sulla L. 13/89 rivolgersi al dott. Andrea Schiassi - Regione Emilia-Romagna, Servizio Politiche Abitative, Viale A. Moro 38, 40127 Bologna, Tel. 051 283043, Fax 051 283654, E-Mail: aschias-si@regione.emilia-romagna.it

14. Normativa di riferimento

1. Legge n. 13/1989 – normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e istituzione dei contributi a fondo perduto
2. Circolare del Ministero dei Lavori pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture) del 22/06/1989 - Circolare esplicativa della legge 9 gennaio 1989, n. 13
3. Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture) n. 236/1989 - Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche
4. Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 – Disciplina dell'imposta di bollo
5. Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
6. Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 – Disciplina dell'IVA
7. Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
8. Decreto Ministeriale n. 332/1999 - Prestazioni di assistenza protesica
9. Circolare Prot. PG/2007/53203 del 23/02/2007 - Circolare relativa alla gestione informatizzata delle domande di contributo di cui alla legge n. 13/89
10. Legge Regionale n. 31/2002 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
11. Legge Regionale n. 24/2001 (art. 56) - Istituzione del fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati
12. Legge Regionale n. 29/1997 – Norme e provvedimenti per favorire le opportunità di vita autonoma e l'integrazione sociale delle persone disabili
13. Deliberazione della Giunta regionale n. 706 del 21/05/2007 - Fondo nazionale per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui alla L. 13/89. Disposizioni ai Comuni in materia di decesso dell'invalide

ALLEGATO A)

tempistica	richiedente	comune	regione	ministero
01/03	presentazione domande	Accertamenti comunali		
31/03		↓ caricamento dati nel software e cal- colo del contributo “assegnabile”		
01/04			Estrazione dati necessari al riparto fondi	
30/04			↓ trasmissione dati al Ministero	
				↓ Ripartizione fondi alle regioni
			↓ Ripartizione fondi ai comuni	
Entro 30 gg dalla riparti- zione ai co- muni		Calcolo del contri- buto “assegnato” e comunicazione al beneficiario		
	Comunicazione fine lavori (fattura)	↓ Accertamenti comunali		
		↓ Calcolo del contri- buto “erogabile” ed erogazione		
Entro 15 gg dalla comuni- cazione fine lavori (fattura)				